

STATUTO PATOLOGI OLTRE FRONTIERA

Adeguato al Decreto Legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore

Adeguato alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018

STATUTO "PATOLOGI OLTRE FRONTIERA"

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita l'Associazione denominata "PATOLOGI OLTRE FRONTIERA" (abbreviata anche in "APOF"), di seguito Associazione.

Con l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione - ONLUS di diritto fino alla decorrenza del termine previsto dall'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, già Organizzazione Non Governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 Legge 26 febbraio 1987 n. 49 per la realizzazione di programmi a breve e medio termine nei Paesi in Via di Sviluppo (decreto M.A.E. Dir. Gen. n°2006/337/00385/5 del 20/07/06) e successivamente iscritta nell'elenco delle Organizzazioni della Società Civile ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 della Legge 11 agosto 2014 n. 125 con Decreto Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 2016/337/000129/0 del 04 aprile 2016 - assumerà la denominazione "PATOLOGI OLTRE FRONTIERA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", enunciabile anche "APOF ODV".

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, è regolata dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, dalle disposizioni attuative nonché dal Codice Civile e dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

L'Associazione ha sede in Milano, alla Via Padova 55 scala B. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere, ovunque, unità locali operative quali, ad esempio, sedi secondarie o sezioni anche in altra città d'Italia o all'estero.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altra località.

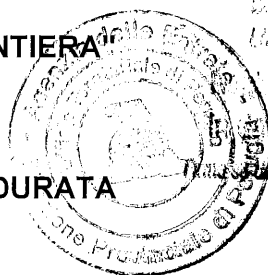
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

OGGETTO

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa è apartitica, apolitica e acconfessionale.

Agenzia
Contratto



Decreto Ministeriale di Procura
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

COS
2.1 MAR 2025

L. Addetto al Servizio (Adolfo BRAN)

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione si prefigge di operare concretamente, nei limiti delle proprie risorse, in attività assistenziali e/o scientifiche e/o formative ed educative nell'ambito sanitario con speciale riguardo alla Anatomia Patologica, l'isto-citopatologia e le tecniche correlate, nonché nella prevenzione secondaria dei tumori, in Paesi in via di sviluppo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- d) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera i dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore).

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della stretta collaborazione con la Società Scientifica degli anatomo patologi italiani, SIAPEC – IAP, si avvale altresì della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare necessaria o utile per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione, quindi, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) la realizzazione, in collaborazione con organismi non governativi, Società Scientifiche e Associazioni e Organizzazioni Internazionali, di progetti finalizzati allo sviluppo dell'Anatomia Patologica e della diagnostica oncologica in Paesi in via di sviluppo;
- b) la collaborazione con organismi locali per l'introduzione di attività di screening citologici, in particolare pap test e citologia agoaspirativa per la prevenzione oncologica;
- c) l'invio di volontari medici anatomo patologi, biologi o tecnici di laboratorio biomedico, soci dell'Associazione, nei Paesi in via di sviluppo nei quali l'Associazione abbia avviato, direttamente o indirettamente, rapporti di solidarietà o intenda sviluppare progetti di cooperazione;

- d) il coordinamento e l'invio di altre figure professionali in coerenza con gli obiettivi dei singoli progetti;
- e) la divulgazione, formazione e informazione attraverso le pubblicazioni scientifiche del settore, delle attività proprie dell'Associazione, allo scopo di diffondere una cultura di solidarietà e di trasferimento di tecnologie appropriate nel campo anatomico patologico verso ambienti sanitari dei Paesi in via di sviluppo;
- f) la realizzazione di una rete di raccolta di attrezzature "di seconda mano", libri inerenti al settore e materiale di consumo da destinare a progetti di cooperazione in atto;
- g) l'ideazione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica su patologie di particolare e peculiare importanza proprie delle aree geografiche interessate da progetti di cooperazione;
- h) la promozione, con l'istituzione di corsi o incontri, di momenti formativi per la preparazione di medici patologi, tecnici, biologi idonei ad intervenire nell'ambito di programmi specifici;
- i) l'organizzazione di stage residenziali in Istituti o Servizi di Anatomia Patologica italiani per medici o tecnici provenienti da strutture sanitarie di Paesi in via di sviluppo coinvolte in progetti di cooperazione;
- j) la realizzazione, con il contributo delle ditte del settore, di laboratori di Anatomia Patologica, o il loro completamento se già esistenti, curandone l'aspetto organizzativo e logistico, nell'ambito di specifici progetti, in collaborazione con Enti locali;
- k) la cura particolare, nei progetti proposti e realizzati, dell'aspetto formativo e didattico del personale medico e paramedico locale, allo scopo di rendere gli stessi, nei tempi e nei modi opportuni, pienamente operativi e autonomi sul piano professionale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

SOCI

Art. 3

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, secondo le seguenti categorie:

- **Soci Fondatori e Onorari**

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e onorari quelli che successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- **Soci Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dall'Assemblea dei soci.

- **Sostenitori**

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Sono sostenitori anche tutti i donatori; essi sono esterni all'Associazione e non prendono parte attiva alla vita dell'Associazione.

Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 4

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, incluse quelle relative alle quote associative, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Ogni associato, purché iscritto nel Libro Soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli Organi Amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di esaminare i Libri Sociali; a tal fine dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il socio può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il socio che, successivamente all'esame dei Libri Sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il socio non potrà trarre copia dei Libri Sociali.

Art. 5

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo sociale. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'esclusione per morosità avviene entro l'anno successivo a quello del mancato versamento della quota sociale.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

REGOLAMENTO INTERNO

Art.6

L'Associazione si dota di un documento di gestione degli organi tecnici non statutari, esecutivi e/o di controllo, denominato Regolamento Interno che viene redatto e modificato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea annuale dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, hanno durata triennale e sono rinnovabili senza limite di mandati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, dei Gruppi di Lavoro e le Assemblee dei soci possono svolgersi se necessario anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio-video od audio collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti alla riunione in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a meno che si tratti di riunione totalitaria, cioè con la presenza della totalità degli associati e dei componenti gli organi sociali, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video od audio collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati fondatori ed ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di esclusione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché discutere e deliberare sulla attività sociale;
- b) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) ratificare la nomina del Presidente Onorario effettuata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
- e) ratificare l'entità delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare il Bilancio di Esercizio, l'eventuale Bilancio Preventivo, nonché il Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge);
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di

responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare in via definitiva sulla non ammissione o esclusione dei soci;

i) approvare gli eventuali Regolamenti Interni proposti dal Consiglio Direttivo e le loro variazioni;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9

L'Assemblea è convocata in via ordinaria presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, dell'eventuale Bilancio Preventivo, nonché del Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o, con richiesta motivata per iscritto, da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano ovvero via posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

E' possibile omettere la convocazione qualora all'Assemblea siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati e siano inoltre presenti tutti i componenti degli organi associativi e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno stabilito in quella sede.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, i soci iscritti nel Libro Soci ed in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante posta elettronica, da conservarsi fra gli atti dell'Associazione. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 11

Ogni socio ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o

trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle singole votazioni.

E' possibile la partecipazione e la votazione delle delibere assembleari per via telematica, secondo le modalità specificate nell'art. 7 del presente Statuto.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e riportato nell'apposito libro delle decisioni dei soci o sul sito web.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine Del Giorno.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE - PRESIDENTE ONORARIO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri incluso il Presidente e viene eletto dall'Assemblea dei soci con voto segreto, scegliendo fra i soci ordinari, fondatori e onorari. Per fare parte del Consiglio Direttivo è necessaria una anzianità associativa di almeno due anni. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dai Consiglieri nella prima adunanza del Consiglio stesso.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci appartenenti alla categoria dei medici patologi.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario dell'Associazione ed il Presidente della SIAPEC – IAP, entrambi in sovrannumero, e quindi anche in deroga al numero massimo di componenti previsti dallo Statuto, ed entrambi con possibilità di partecipare alle riunioni con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) attuare l'oggetto associativo e le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- c) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- d) fissare le quote dovute dai soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario, da sottoporre a successiva ratifica da parte dell'Assemblea;
- f) assumere eventuale personale dipendente;
- g) predisporre, insieme al Tesoriere, le bozze del Bilancio di Esercizio, dell'eventuale Bilancio Preventivo, nonché del Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j) redigere gli eventuali Regolamenti Interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k) istituire eventuali organi tecnici interni.

E' infine di competenza del Consiglio Direttivo ogni attività che il presente Statuto non demandi espressamente all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o a più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente e affida nel suo seno gli incarichi di Tesoriere e di Segretario. La funzione di Tesoriere può essere delegata a un socio non nominato nel Consiglio; nel caso il Tesoriere è invitato permanente senza diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando rispettivamente i primi non eletti, in ordine di graduatoria, nella votazione che ha nominato il Consiglio in carica; in ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunione almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato entro le ventiquattro ore precedenti.

La convocazione sarà effettuata mediante avviso, che deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie in discussione; detto avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, sia cartaceo sia elettronico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento in capo a ciascun associato ed agli Organi Sociali.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito se sono presenti tutti i suoi membri in carica.

Art. 15

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio con maggiore anzianità associativa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

Al Tesoriere spetta il compito di assistere il Presidente ed il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

a) predisporre, insieme al Consiglio Direttivo, le bozze del Bilancio di Esercizio, dell'eventuale

Bilancio Preventivo, nonché del Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- b) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
- c) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- d) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- e) tenere regolarmente aggiornati i Libri Contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità;
- f) collaborare con l'Organo di Controllo nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 17

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- b) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- c) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

Il Presidente presiede eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici in conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può rilasciare procure e mandati speciali per singole operazioni.

Art. 18

Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione, viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Presidente, la nomina verrà ratificata dalla prima Assemblea utile dei Soci.

Il Presidente Onorario assiste l'opera del Presidente, propone iniziative inerenti la vita associativa, stimola i rapporti sociali e favorisce lo scambio di idee e di esperienze fra gli associati. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Il Presidente Onorario è considerato membro di diritto del Consiglio Direttivo, in sovrannumero e quindi anche in deroga al numero massimo di componenti, egli può partecipare alle riunioni con voto consultivo.

In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario deve tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo Statuto ed al Regolamento Interno.

L'incarico di Presidente Onorario è a tempo indeterminato, è revocato per recesso da socio, dimissioni o dall'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere in alternativa nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo, anche monocratico, siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 20

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e/o di Istituzioni Pubbliche;
- d) contribuzioni di Organismi Internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi o contributi derivanti da convenzioni;
- g) rendite patrimoniali;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili;

- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da privati, Enti di qualsiasi natura sia pubblici che privati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione la quale risulterà proprietaria dei medesimi presso i Pubblici Registri.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 22

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi di privati, di Enti pubblici o privati, ed entrate in genere, anche a seguito di specifiche raccolte fondi;
- c) da proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia di Enti non commerciali;
- d) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Art. 23

La destinazione delle erogazioni liberali in denaro viene decisa dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Tesoriere alla utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

IL BILANCIO

Art. 25

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo insieme al Tesoriere predispone la bozza del Bilancio di Esercizio (formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto

Gestionale e dalla Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente), nonché dell'eventuale Bilancio Preventivo, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.

Nel bilancio di Esercizio deve essere data adeguata evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, qualora statutariamente previste.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio di Esercizio e l'eventuale Bilancio Preventivo, predispone insieme al Tesoriere il Bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.

Art. 26

Il Bilancio di Esercizio, l'eventuale Bilancio Preventivo, nonché il Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) vengono depositati presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea dei soci, e possono essere consultati da ogni socio. Vengono infine resi pubblici nel sito web dell'Associazione.

LE CONVENZIONI

Art. 27

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dal Presidente, nella sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 28

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

I rapporti tra l'Associazione ed i lavoratori dipendenti e/o collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dai Regolamenti Interni.

LA RESPONSABILITA'

Art. 29

I soci (fondatori ed ordinari) sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile contro i terzi in base a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 30

L'Associazione stessa può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

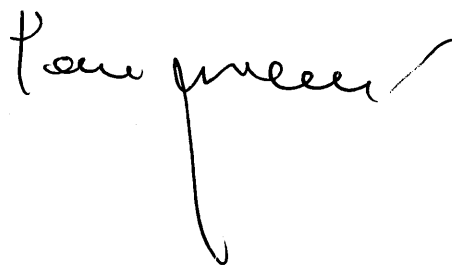
Art. 31

L'Associazione disciplina con apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, i rapporti con gli altri Enti e/o soggetti pubblici e privati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pau" followed by a stylized flourish.